

DETERMINA N. 35 del 18/06/2025

OGGETTO: lavori di realizzazione del corpo strutturale di un fabbricato ad uso commerciale e servizi, in cemento armato in opera per le fondazioni e in cemento armato prefabbricato per la parte in elevazione fuori terra, nell'area di proprietà dell'Automobile Club Livorno ubicata in Comune di Livorno, tra via Gelati e Via Marrucci.

CIG: B207DAF9DE

CUI: L00102360492202400001

CUP: H46D18000140007

IDENTIFICATIVO GARA START: 025162/2024

IL DIRETTORE in qualità di RUP

Premesso che

- con Determina n. 67 del 20/09/2024 si aggiudicava, a seguito dell'esito della procedura espletata in modalità telematica tramite piattaforma START, all'operatore economico "Edilizia Mucelli S.r.l." con sede in Livorno che ha presentato l'offerta economica col minor prezzo acquisita tramite procedura aperta su piattaforma START per una somma di € 372.634,42 con oneri per la sicurezza pari a €19.021,69 e un ribasso percentuale pari al 18% dell'importo a base di gara al netto dell'IVA pari a € 454.432,23;
- con il contratto di appalto del 30/10/2024 venivano formalizzati i rapporti fra l'amministrazione e l'Appaltatore;
- in data 16/06/2025 il D.L. Geom. Fabio Gori ha presentato al RUP la Perizia di Variante relativa ai lavori di cui all'oggetto, composta dei seguenti elaborati:
 - Relazione specialistica strutturale in corso d'opera;
 - Verbale di concordamento dei Nuovi Prezzi del 28/05/2025;
 - Computo metrico di variante;
 - Quadro economico comparativo;
 - Elaborati grafici (n. 5 Tavole).
- tale operazione comporta un maggiore costo nell'esecuzione delle opere previste e computate nel progetto esecutivo, per un importo netto complessivo pari a € **27.893,94**, oneri della sicurezza inclusi, pari al 7,49 % dell'importo di contratto (che eleva, pertanto, l'importo complessivo del contratto da € 372.634,42 a € 400.528,36 nonché una maggiore durata dei lavori quantificata in n. 30 giorni naturali e consecutivi a partire dal 12/07/2025 e fino al 11/08/2025;
- che ai fini della realizzabilità della variante, le opere da eseguire non necessitano l'acquisizione di ulteriori autorizzazioni o pareri;
- la necessità di modifica del contratto è determinata dai lavori migliorativi e aggiuntivi per l'amministrazione aggiudicatrice in quanto funzionale alla coibentazione e impermeabilizzazione del fabbricato ;

- i proposti nuovi prezzi, non previsti nel contratto originario, sono determinati ex art. 5 dell'All. II.14 e sono stati sottoscritti dalla ditta "Edilizia Mucelli Srl" nel verbale concordamento nuovi prezzi del 28/5/2025;
- l'importo economico, occorrente per i lavori in variante tecnica in corso d'opera e suppletiva, è reperibile nel Quadro Economico dell'opera;

VISTO

- il D. Lgs. n. 36/2023 e, in particolare, l'art. 120, rubricato "Modifica dei contratti in corso di esecuzione", il quale prevede:
 - al comma 9, che "qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto";
 - al comma 13, che "per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante";
 - al comma 15, che prevede che "si osservano, in relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti in corso d'opera, gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC a cura del RUP, individuati dall'allegato II.14".
- l'Allegato II.14 al D.lgs. 36/2023, con particolare riferimento all'articolo 5, rubricato "Modifiche, variazioni e varianti contrattuali", ai commi:
 - 1: "Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del codice e propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi";
 - 6, ultimo periodo, secondo cui: "(a) i fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del codice".

TENUTO CONTO CHE

- La variante in corso d'opera e suppletiva proposta:
 - non altera la natura complessiva dei lavori a quelli originariamente previsti in categoria OS13 Classifica I;
 - non costituisce modifica sostanziale al contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 7 del D.lgs. 36/2023, e non è finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara;
 - comporta un aumento di spesa, calcolato al netto del ribasso d'asta operato dall'Appaltatore del 18%, pari a € 27.893,94 oltre IVA, trova copertura all'interno delle somme a disposizione nel quadro finanziario.
 - L'aumento dell'importo contrattuale è pari al 7,49 % e, pertanto, risulta al di sotto della soglia prevista dall'art. 21, co. 2, dell'All. II.18 al D.Lgs. 36/2023, del 20% pari al quinto

d'obbligo, del valore del contratto iniziale, sia del limite di cui al comma 9 dell'art. 120 del citato D.Lgs. 36/2023;

- l'importo contrattuale aggiornato a fronte delle somme portate dalla variante in corso d'opera, è dunque pari a € € 400.528,36 compresi i costi relativi alla sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, il tutto oltre IVA come per legge;
- per l'esecuzione delle opere previste dalla variante in corso d'opera e suppletiva risulta necessario il differimento del termine di ultimazione lavori per ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi, da computarsi a decorrere dal 12/07/2025 e fino al 11/08/2025;
- l'avanzamento dei lavori è in linea con le previsioni del cronoprogramma di contratto e successiva modifica contrattuale ai sensi dell'art.120 comma 1 lett. a del D.Lgs. 2023;
- l'esecuzione dei lavori in oggetto e la relativa spesa è da considerarsi inderogabile e non procrastinabile, in quanto funzionale alla coibentazione e impermeabilizzazione del fabbricato ;
- l'impresa si è dichiarata disponibile a eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati nella perizia di variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale sottoscrivendo il verbale nuovi prezzi e atto di sottomissione, in segno di piena accettazione;
- i professionisti coinvolti a diverso titolo hanno manifestato la propria disponibilità a proseguire il loro servizio professionale per la progettazione delle opere in variante del suddetto intervento;

DATO ATTO CHE

- la necessità di modifica del contratto è determinata dai lavori migliorativi ed aggiuntivi in aderenza alle direttive impartite dall' Amministrazione;
- sono rispettate le condizioni previste dal combinato disposto del citato dettato normativo, ovvero l'aumento dell'importo dell'appalto è contenuto nel 20% del valore del contratto di appalto, non viene alterata la natura generale del contratto e la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
- è in corso la verifica del permanere del possesso dei requisiti speciali nonché di ordine generale in capo all'operatore economico;

ACCERTATA

La disponibilità sul capitolo di spesa del Budget investimenti 2025 AB02.01.003 per l'importo pari a € 372.634,42 e incrementato a seguito di rimodulazione a € 400.528,36;

APPROVA

- dal punto di vista tecnico, amministrativo e contabile la variante in corso d'opera e suppletiva proposta dal D.L. Geom. Fabio Gori redatta ai sensi degli artt. 120 c. 9 e art. 5, c. 6 dell'All. II.14 in combinato disposto con l'art. 21 c. 2 dell'All. II.18 al Codice;
- l'incremento di spesa dei lavori della presente variante in corso d'opera e suppletiva per un importo pari a euro **27.893,94**, oltre IVA - contenuto entro i limiti del 20% dell'importo contrattuale nel rispetto delle condizioni di cui al D.lgs. 36/2023;
- che l'esecuzione dei lavori aggiuntivi è fissata una durata per ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi, da computarsi a decorrere dal giorno 12/07/2025 e fino al giorno 11/08/2025;
- che per la formalizzazione della suddetta modifica si procederà mediante sottoscrizione tra le parti di apposito Atto di sottomissione;

- di stipulare tale atto mediante scrittura privata in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18, del D.Lgs. 36/2023;
- di procedere se previsto, alla comunicazione della suddetta modifica contrattuale all'ANAC, ai sensi dell'art. 120, co. 8 del Codice e ad ogni altro adempimento necessario e conseguente.

F.to IL RUP
Dr. Mauro Minoletti